

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Legittimità e tecnicismi della scissione parziale “inversa”

di **Fabio Landuzzi**



L'architettura giuridica, nell'intento di perseguire obiettivi di **riorganizzazione** e di **riassetto societario**, può talora giungere a ideare l'attuazione di operazioni straordinarie che, a prima vista, possono anche plausibilmente **suscitare dubbi** circa la loro **concreta fattibilità**, o la loro **legittimità** secondo il quadro normativo civilistico vigente.

È ad esempio il caso della c.d. “**scissione inversa**”, terminologia con cui – in modo non dissimile dall'ormai molto più comune caso della “ **fusione inversa**” – si usa indicare quell'operazione di **scissione societaria parziale** in cui si prevede che la società scissa assegni alla **società beneficiaria** proprio la **partecipazione** – o una sua parte - che la **stessa scissa possiede nella beneficiaria**.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'oggetto della scissione della società scissa A sia proprio **l'intera partecipazione corrispondente al 100%** del capitale sociale della società beneficiaria B, e quest'ultima sia **l'unica società beneficiaria** della scissione.

Poiché la caratteristica della **scissione societaria parziale** ex [articolo 2506 cod. civ.](#) è che al momento della sua efficacia ai soci della scissa vengano assegnate partecipazioni nella beneficiaria, lo stesso effetto si dovrà verificare anche in questa circostanza, così che si avrà: dal lato della **scissa**, una **diminuzione del suo patrimonio netto** per via del trasferimento alla beneficiaria delle partecipazioni dalla prima possedute nella seconda società; dal lato della **beneficiaria**, la necessità di **servire il concambio** a favore dei **soci della scissa** che essa potrà adempiere o **annullando dette partecipazioni** contro il proprio patrimonio, salvo poi **emetterne di nuove** per attribuire appunto quote o azioni ai soci della scissa, oppure **utilizzando le stesse partecipazioni ricevute** dalla scissa per attribuirle ai soci della scissa stessa.

Di certo, non ci sarà in ogni caso per la beneficiaria **alcun aumento del valore reale** del proprio **patrimonio netto** dato che essa riceve dalla scissa solo ed esclusivamente le partecipazioni al proprio capitale sociale, come pure **per i soci della società scissa** deve alla fine dei conti

rimanere **inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni** – nella scissa e nella beneficiaria - ante e post scissione.

Se la beneficiaria è una **società azionaria** che decide di **non mantenere** la proprietà delle **azioni proprie** ricevute dalla scissa, oppure è una **società a responsabilità limitata**, il **concambio** a favore dei soci della scissa potrà avvenire attribuendo loro:

1. le stesse **partecipazioni ricevute** in assegnazione dalla società scissa; oppure,
2. delle **nuove partecipazioni** emesse dalla beneficiaria dopo che questa avrà annullato le partecipazioni ricevute dalla scissa contro il suo patrimonio netto.

Seguendo quest'ultima ipotesi di modalità di **servizio del concambio**, immaginiamo che la società scissa A trasferisca alla società beneficiaria B la partecipazione corrispondente al **100% del capitale** della beneficiaria stessa; assumiamo che la **partecipazione sia iscritta a 200** (e questo sia il valore attribuito al patrimonio scisso) e che il **patrimonio netto di B sia pari a 350** (di cui 100 capitale sociale e 150 riserve).

Se il concambio a favore dei soci della scissa, che devono ricevere partecipazioni nella beneficiaria, è servito previo **annullamento delle "vecchie" quote / azioni** ed **emissione di nuove**, in capo alla beneficiaria si avrà:

- l'emersione di un **avanzo di scissione** (di 150) dato dall'annullamento delle partecipazioni ricevute (200) contro il patrimonio preesistente della beneficiaria (350);
- l'**emissione di nuove azioni/quote** da assegnare *ex novo* ai soci della scissa che diverranno così, secondo quanto previsto nell'atto di scissione, i nuovi soci della beneficiaria.

Se il **patrimonio netto preesistente** della beneficiaria **fosse pari a 150**, avremmo una diversa rappresentazione contabile dell'operazione perché dall'annullamento delle partecipazioni trasferite alla beneficiaria (200) contro il patrimonio netto contabile preesistente (150) emergerebbe un **disavanzo di scissione** di 50.

La **legittimità dell'operazione** è stata recentemente confermata da alcune **Massime del Notariato del Triveneto** (rispettivamente **L.E.14, L.E.15 e L.E.16**).

La funzionalità di una simile operazione, come si può intuire, si presta in modo particolare quando si ha l'**obiettivo di ridisegnare** per lecite ragioni un esistente **assetto societario fra soci**, ricorrendo ad una modalità rapida e senza che sia richiesto un esborso monetario da parte dei soci della scissa, che questi potrebbero ad esempio **non poter sostenere**.